



SERGIO SCIBETTA  
CECILIA SCIBETTA  
LIVIO PERRI  
GIANLUCA MARTA  
GULIANA BATTISTI  
LUIGI INFANTINO  
FERDINANDO DE FLORA  
LISSETTE BARBA  
LUCA MORRONI  
STEFANIA MACI  
BARBARA GIORGI  
FRANCESCA GRECO  
CLAUDIA MANDOLES  
CRISTIANA LUPO

## News per i clienti dello studio

N. 76

16 novembre 2021

**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

## Credito d'imposta locazioni per l'ultimo trimestre 2020: il punto

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con risposta ad interpello 15.10.2021 n.711, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **il credito d'imposta locazioni**, previsto dall'art. 8-bis del DL 137/2020, **per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020**, per le imprese **operanti nei settori riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del DL**, nonché per le imprese che svolgono **attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12**, che hanno la sede operativa nelle **aree del territorio nazionale**, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. "Zone rosse"), **individuata con le ordinanze del Ministro della salute adottate** ai sensi dell'art. 3 del DPCM 3.11.2020: i) con riferimento alle **c.d. imprese "multipunto"**, **spetta per i soli punti vendita che siano stati situati in "zona rossa"** per almeno un **giorno in ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020**; ii) mentre il calo del fatturato va **verificato con riferimento al "volume complessivo (mensile) dell'impresa**, senza parcellizzare il dato per singoli punti vendita"; iii) spetta nella **misura ridotta del 20% o 10% per le imprese** che svolgono attività di commercio al dettaglio **con ricavi superiori a 5 milioni di euro**.

### Premessa

Con risposta ad interpello 15.10.2021 n. 711, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in **relazione al credito d'imposta locazioni**, come previsto dall'art. 8-bis del DL 137/2020, **per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operanti nei settori riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del DL** (nonché per le imprese che svolgono attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12), che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, **caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto** (c.d. "Zone



**rosse**"), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 3.11.2020.

## Ambito territoriale del credito d'imposta Ristori-bis

La norma sul credito d'imposta per l'ultimo trimestre 2020, introdotta dall'art. 8-bis del DL 137/2020, aveva a suo tempo destato i dubbi dei commentatori, con riferimento in particolare alla **condizione soggettiva di accesso al credito d'imposta**.

### Osserva

La norma, infatti, oltre a **riservare il credito solo a soggetti operanti con i codici ATECO individuati dall'allegato 2 al decreto "Ristori"**, richiedeva che si trattasse di **imprese aventi la sede operativa nelle c.d. "zone rosse"** individuate a norma dell'art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell'art. 19-bis del medesimo DL 137/2020.

La maggior parte dei commentatori aveva rilevato, in proposito, come **la stessa entrata in vigore** delle "zone rosse" **fosse avvenuta a novembre**, ovvero successivamente al mese di ottobre, per il quale era prevista l'applicazione del credito.

### Osserva

Dovendo escludere una interpretazione abrogatrice della norma, si era ipotizzato, pertanto, che **il semplice passaggio in zona rossa**, anche per un solo giorno nell'ultimo trimestre 2020, **autorizzasse l'applicazione del credito** (in presenza delle altre condizioni) per l'intero trimestre.

## Orientamento dell'Agenzia delle Entrate

La risposta 711/2021 assume una posizione più restrittiva e, giungendo a distanza di un anno dal mese di ottobre 2020, potrebbe generare ampio contenzioso su tale tema.

### Osserva

# STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

Infatti, l'**Agenzia afferma che il tax credit può spettare "per i canoni di locazione e affitto d'azienda relativi ai soli punti vendita che siano stati situati in «zona rossa» per almeno un giorno in ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020".**

Tuttavia, posto che la possibilità di istituire le prime "zone rosse" è stata introdotta soltanto con il DPCM 3.11.2020, per il **mese di ottobre 2020 si dovrebbe fare riferimento alle "aree soggette ad analoghe restrizioni adottate sulla base di appositi provvedimenti di carattere regionale"** che potrebbero, quindi, essere assimilate alle "zone rosse".

## Osserva

Con un'interpretazione adeguatrice, l'Agenzia ritiene quindi di poter superare il dato normativo (che contiene un espresso riferimento al DPCM 3.11.2020) e **fare riferimento ai provvedimenti regionali che avevano definito le "zone rosse".**

### Imprese multipunto

La risposta contiene altresì precisazioni sulle **modalità di applicazione** del credito alle c.d. **"imprese multipunto"**, *aventi più sedi sul territorio nazionale.*

## Osserva

L'Agenzia ritiene, in particolare, che il riferimento normativo alla **"sede operativa"** consenta a tali imprese di accedere al credito per tutte le singole sedi operative situate in zone rosse. In tal caso, però, **il requisito del calo del fatturato** dovrebbe essere valutato con riferimento al **"volume complessivo (mensile) dell'impresa"**, senza parcellizzare il dato per singoli punti vendita".

### Dettaglianti con ricavi superiori a 5 milioni di euro

Sebbene ciò non fosse oggetto di esplicita richiesta di chiarimento, l'Agenzia ha affermato (confermando la soluzione proposta dall'istante) che **il credito d'imposta per l'ultimo trimestre 2020 sia applicabile nella misura ridotta del 20% e 10% per i dettaglianti con ricavi superiori a 5 milioni di euro**, come previsto dall'art. 28 co. 3-bis del DL 24/2020. Tuttavia, tale conclusione appare smentita dal tenore letterale dell'art. 8-bis del DL 137/2020 che, espressamente richiamando il credito di cui all'art. 8 del DL 137/2020, dovrebbe **applicarsi "indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente"**.

# STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

## Osserva

Per questo motivo, i commentatori avevano, invece, ipotizzato che il credito per l'ultimo trimestre 2020 operasse in ogni caso "a prescindere" dal limite dei ricavi e trovasse applicazione, quindi, nelle sole misure "ordinarie" del 60% e 30% di cui all'art. 28 co. 1 e 2 del DL 34/2020.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

